

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 6

(1)

All' ufficio di direzione sono preposti un coordinatore per la responsabilità amministrativa ed un coordinatore per la responsabilità sanitaria e per le attività socio - assistenziali, in attesa di una diversa regolamentazione dell' assistenza sociale.

I funzionari suindicati sono scelti dal Comitato di gestione fra i responsabili preposti ai settori dell' unità sanitaria locale, per la durata non superiore ad un quinquennio e possono essere riconfermati.

Alla cessazione dell' incarico di cui ai precedenti commi, i funzionari riassumono la direzione del settore di provenienza.

L' incarico, oltre al coordinamento, comporta il controllo e la verifica fra i piani e programmi di attività dell' Unità Sanitaria Locale e la loro attuazione da parte dei diversi settori, uffici, servizi e presidi, nonché l' emanazione di atti e provvedimenti di rispettiva competenza.

I coordinatori svolgono le attribuzioni e funzioni di competenza distintamente per la responsabilità amministrativa e sanitaria e del settore socio - assistenziale e, collegiale, per gli aspetti organizzativi, programmatori e di coordinamento delle altre strutture dell' Unità Sanitaria Locale.

Dal coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio - assistenziale dipendono i seguenti uffici:

- a) l' ufficio epidemiologico;
- b) l' ufficio studi e della programmazione.

Dal coordinatore per la responsabilità amministrativa dipendono i seguenti uffici:

- a) ufficio degli affari generali e legali;

b) ufficio del sistema informativo.

L' ufficio epidemiologico, l' ufficio studi e della programmazione e l' ufficio del sistema informativo operano in stretto collegamento tra loro.

I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato di gestione.

Il coordinatore per la responsabilità amministrativa funge da segretario dell' Assemblea generale e del Comitato di gestione.

Note:

1 Gli uffici istituiti dal presente articolo sono soppressi ad opera dell' articolo 14, comma 3, L.R. 12/94, contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari.